Conto corrente con la posta

Anno 82º — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 11 novembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 14 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 301.

Sono sanzionate le seguenti ricompense al valore militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Aratà Seghid, buluc basci (47253) (*alla memoria*). — Comandante di sezione mitraglieri, nel momento in cui il proprio reparto era fatto segno ad intenso fuoco di fucileria e mitragliatrici da parte del nemico appostato su posizioni dominanti, postava con celerità le sue armi controbattendo efficacemente il fuoco avversario. Incurante del pericolo incoraggiava i suoi uomini, incitandoli con la parola e con l'esempio. Ferito mortalmente incitava ancora fino all'ultimo i suoi dipendenti a continuare l'azione. — Esempio di alto sentimento del dovere. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Uarsama Giama, ascari (*alla memoria*). — Capo arma in postazione violentemente attaccata dai nemici, due volte ferito, continuava il fuoco fino all'ultima cartuccia, lanciandosi, di poi, per primo, al contrattacco e cadendo colpito a morte sulla posizione così tenacemente difesa. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Abdalla Alì, muntaz (66663). — Goniometrista di batteria indigeni, durante un combattimento con forze nemiche, rimasto ferito, rifiutava ogni soccorso, continuando ad assolvere le sue mansioni fino a quando nuovamente colpito cadeva privo di sensi. Trasportato al posto di medicazione e ripresa conoscenza esprimeva, di poi, ai suoi superiori, il profondo rammarico di non aver potuto continuare a prestare la sua opera per tutta la durata dell'azione. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Abdullai Mohamed, muntaz (29802). — Capo arma, durante un aspro combattimento, benchè ferito gravemente rimaneva al suo posto continuando il fuoco contro il nemico, che violentemente attaccava, ed incoraggiava i suoi uomini alla resistenza. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Alì Daganè, ascari (20912). — Durante aspro combattimento, benchè ferito non abbandonava la lotta. Ferito una seconda volta, non abbandonava il suo posto continuando ad incitare i compagni. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Assan Abdulla, muntaz (2667). — Comandante di squadra mitraglieri, durante violento attacco di forze nemiche, visto cadere ferito il tiratore lo sostituiva immediatamente continuando a mitragliare gli attaccanti ed incitando con la parola e con l'esempio i propri dipendenti alla resistenza. Accortosi di poi, che un nucleo nemico tentava infiltrarsi nelle nostre linee minacciando sul fiaco un plotone fucilieri, alla testa di pochi animosi lo contrattaccava ed a colpi di bombe a mano, prima, ed all'arma bianca, dopo, gl'infliggeva perdite sensibili costringendo i superstiti alla fuga. Esempio di decisione, coraggio e sprezzo del pericolo. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Chebbedè Agemù, muntaz (15447) (*alla memoria*). — Con slancio e sprezzo del pericolo si portava con la propria squadra mitragliatrici sotto nutrito fuoco di fucileria e mitragliatrici nemico, in posizione scoperta, ma necessaria per meglio battere il tiro di una arma avversaria, rimanendo ferito a morte. Esempio di coraggio ed alto sentimento del dovere. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Confù Gherenfiel, muntaz (59666). — Durante uno scontro con forze nemiche, conclusosi felicemente con la cattura di importanti capi e di numerosi prigionieri, armi e munizioni, ferito gravemente continuava a combattere incitando i compagni e recandosi al posto di medicazione solo ad azione ultimata. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio, slancio e sprezzo del pericolo. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Hailè Taferi, ascari (*alla memoria*). — Durante un combattimento, esplicava con calma e serenità la sua azione di fuoco contro il nemico fino a quando non rimaneva ferito mortalmente. Esempio di abnegazione e slancio. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Ibrahim Alì, muntaz (28233). — Porta ordini, si offriva volontariamente per comandare una pattuglia incaricata di riconoscere le posizioni dei nemici e nonostante l'intenso fuoco dell'avversario riusciva ad assolvere il suo compito, recando al proprio comandante utili notizie. In successivo contrattacco, si lanciava fra i primi contro il nemico respingendolo a colpi di bombe a mano. — Gaughè, 18 gennaio 1937-XV.

Irsau Temerat, ascari (*alla memoria*). — Durante un combattimento, con slancio e coraggio, si gettava fra i primi all'assalto alle posizioni nemiche. Ferito gravemente continuava a combattere. Decedeva successivamente in luogo di cura in seguito alla ferita riportata. Già distintosi in precedenti fatti d'arme, per ardire e sprezzo del pericolo. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Mahamud Abdalla, buluc basci (17053). — Durante aspro combattimento manteneva per molte ore una posizione premuta da vicino dal nemico in forze preponderanti, dimostrando capacità e sprezzo del pericolo. Accortosi di poi, che un buluc era rimasto privo del proprio comandante, ne assumeva prontamente il comando e con ardire e coraggio e lo guidava, unitamente al suo, all'inseguimento dell'avversario. — Buscirà, 14 gennaio 1937-XV.

Mohessen Sale, buluc basci. — Comandante di squadra mitraglieri, durante violento attacco di forze nemiche, accortosi che un nucleo nemico tentava penetrare nelle nostre linee, si lanciava, alla testa di pochi animosi, al contrattacco dell'avversario ed a colpi di bombe a mano, prima, ed all'arma bianca dopo, lo costringeva alla fuga, infliggendogli sensibili perdite. — Erertà, 14 gennaio 1937-XV.

Nuru Hassen Taulè, buluc basci (51997). — Durante l'attacco che portava alla distruzione materiale e morale delle truppe di Ras Destà, al comando di un buluc fucilieri, combatteva animosamente incitando i compagni con la parola e con l'esempio. Ferito, continuava nella lotta fino a quando lo sorreggevano le forze. Esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Omar Issa, buluc basci (56191). — Durante un combattimento, ferito mortalmente il comandante di una sezione mitraglieri lo sostituiva prontamente continuando nella lotta fino al successo. Incurante del pericolo con l'esempio e la parola incoraggiava i propri dipendenti guidandoli all'attacco di munita posizione nemica che raggiungeva unitamente alla compagnia fucilieri. Durante tutta l'azione era d'esempio per calma, coraggio ed ardire. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Saleh Issa, sciumbasci (16268). — Comandante di mezza compagnia, durante uno scontro con forze nemiche, si lanciava alla testa dei propri uomini, all'attacco delle posizioni difese dal nemico occupandole dopo aver volto in fuga i difensori. Esempio di ardire e sprezzo del pericolo. — Goggetti-Guraghè, 20 febbraio 1937-XV.

Uoldenchiel Gheranchiel, buluc basci (50368). — In un combattimento contro forze nemiche, con slancio e sprezzo del pericolo, assaltava all'arma bianca una postazione di mitragliatrice nemica, riuscendo a catturare l'arma. Esempio di valore e ardire. — Goggetti-Guraghè, 20 febbraio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA.

Abdì Ersi, ascari (26728). — Partecipava volontariamente ad una pattuglia incaricata di riconoscere l'entità e la posizione dei nemici e benchè fatto segno ad intenso fuoco di fucileria nemica, riusciva nel suo compito recando utili notizie. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Abuker Amed, muntaz (24547). — Durante un violento scontro con forze nemiche, dirigeva con calma e serenità il fuoco della propria arma, neutralizzando quello avversario e volgendo in fuga il nemico. In successivo attacco, si lanciava fra i primi dalla posizione e trascinava al contrattacco i suoi uomini, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Alì Mohamed, muntaz (20914). — Capo arma di buluc avanzato, durante violento contrattacco di nemici, dimostrava coraggio ed ardire. Ferito gravemente, abbandonava il posto di combattimento solo dopo ordine perentorio del proprio ufficiale. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Asbcron Tesfasghì, buluc basci (33352). — Durante un combattimento, nei reiterati attacchi contro le posizioni tenute dall'avversario, dimostrava slancio e coraggio, guidando con perizia i suoi uomini all'assalto. Esempio di calma e spirito combattivo. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Assanò Mahadi, ascari (22260). — Partecipava volontariamente ad un'ardita pattuglia in zona fortemente insidiata dai nemici, assolvendo il suo compito con coraggio e sprezzo del pericolo e riportando utili notizie. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Becchelè Zerium, muntaz (22828). — Comandante di una pattuglia in esplorazione, durante un combattimento disimpegnava con intelligenza e coraggio il compito affidatogli, riuscendo a catturare dopo breve lotta due nemici. — Goggetti-Guraghè, 20 febbraio 1937-XV.

Berhè Toclù, buluc basci (12087). — Durante un combattimento contro forze nemiche, dimostrò coraggio ed ardire, trascinando i propri uomini alla conquista di posizioni tenacemente difese dal nemico. Instancabile per tutta la durata dell'azione fu costante esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Goggetti-Guraghè, 20 febbraio 1937-XV.

Eden Amin, buluc basci (21565). — Comandante di buluc avanzato, durante un attacco nemico, in terreno boscoso, dava prova di sangue freddo e sprezzo del pericolo. Nonostante le perdite subite dalla sua squadra, non esitava a lanciarla al contrattacco ponendo, con efficace lancio di bombe a mano, l'avversario in fuga. — Gaughe 18 gennaio 1937-XV.

Gemè Mussa, buluc basci. — Comandante di una sezione mitraglieri incaricata dell'accompagnamento di una colonna fucilieri, esplicava opera intelligente e fattiva per bene assolvere il compito affidatogli, dirigendo, incurante del fuoco avversario, il tiro delle proprie armi, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Goggetti-Guraghè, 20 febbraio 1937-XV.

Giama Mohamed, buluc basci (12951). — Comandante di buluc fucilieri durante aspro combattimento, guidava i suoi uomini con perizia ed ardire, prendendo posizione sotto violento fuoco nemico. Prodigandosi instancabilmente nell'incitare i propri dipendenti alla resistenza, portavasi nei punti dove più intensa era la lotta e lanciavasi, di poi, per primo all'attacco di una posizione, conquistandola. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Gaughe-Chevenna, 18-21 gennaio 1937-XV.

Hailè Tecchiè, buluc basci (53268). — Durante un combattimento alla testa dei propri uomini dava prova di calma e coraggio, assolvendo con perizia il compito affidatogli. Incaricato di attaccare e distruggere gruppi nemici che si infiltravano ai lati della compagnia, si spingeva con celerità ed ardire su posizione dominante, raggiungendo completamente l'obiettivo. — Goggetti-Guraghè, 20 febbraio 1937-XV.

Iabiò Gaini, ascari (73738). — Incurante del vivo fuoco di fucileria e mitragliatrici, con slancio e sprezzo del pericolo si portava con la propria arma su posizione scoperta, ma necessaria per meglio battere il nemico. Ferito continuava a combattere fino a che veniva sostituito da altro militare. Esempio di alto sentimento del dovere e di abnegazione. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Iasù Fecac, muntaz. — Durante un combattimento contro forze nemiche, al comando di una squadra mitraglieri, incurante del fuoco avversario, la guidava con slancio e perizia. In tutta l'azione era costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo efficacemente al felice esito della giornata. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Ideegò Salomon, buluc basci (21704). — Graduato anziano con incarico di sciumbasci, era costante esempio ai suoi ascari di slancio e coraggio. Durante l'attacco di munita posizione incurante del nutrito fuoco avversario, incitava i suoi dipendenti alla lotta e si lanciava all'assalto giungendo fra i primi sull'obiettivo. — Esempio di ardire e sprezzo del pericolo. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Idris Denù, buluc basci (34679). — Graduato anziano con incarico di sciumbasci, era costante esempio ai suoi ascari di slancio e coraggio. Durante l'attacco di munita posizione incurante del nutrito fuoco avversario incitava i suoi dipendenti alla lotta e si lanciava all'assalto giungendo fra i primi sull'obiettivo. Esempio di ardire e sprezzo del pericolo. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Issa Fara, ascari (33879). — Durante violento attacco di nemici, feriti tutti i componenti del proprio buluc, rimasto solo in una postazione, continuava a far fuoco con la propria arma, incurante del pericolo, permettendo così il pronto sopraggiungere degli uomini di rincalzo. — Gaughè, 18 gennaio 1937-XV.

Magad Nur, buluc basci (12048). — Alla testa del proprio buluc, attaccava animosamente un gruppo nemico superiore in forze nonostante l'accanita resistenza lo volgeva in fuga infliggendogli perdite sensibili. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo e coraggio. — Lohita, 19 gennaio 1937-XV.

Medhen Nur, buluc basci (16896). — Durante un combattimento, si lanciava alla testa dei propri uomini all'assalto alla baionetta di un gruppo di capanne dove si annidavano numerosi nemici, riuscendo a fugare il nemico. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Goggetti, Guraghé, 20 febbraio 1937-XV.

Mesanghè Ghebriet, muntaz. — Comandante di squadra mitraglieri, durante uno scontro con forze nemiche, incurante del fuoco nemico postava la sua arma in posizioni avanzate e scoperte ferito leggermente al capo rifiutava ogni cura continuando a combattere fino al termine dell'azione. Esempio di abnegazione e di sprezzo del pericolo. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Mesghennà Cahasai, *muntaz*. — Durante un combattimento contro forze nemiche, al comando di una squadra mitraglieri; incurante del fuoco avversario, la guidava con slancio e perizia. In tutta l'azione era costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo contribuendo efficacemente al felice esito dell'azione stessa. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Metenna Ahmed, buluc basci (3511). — Partecipava volontariamente ad una pattuglia, riuscendo con grande ardire a penetrare nelle file nemiche che sconvolgeva con efficace lancio di bombe a mano. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Mohamed Umer, muntaz. — Durante un combattimento contro forze nemiche, al comando di una squadra mitraglieri, incurante del fuoco avversario, la guidava con slancio e perizia. In tutta l'azione era costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo efficacemente al felice esito dell'azione. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Mohamed Ogbries, buluc basci (59693). — Comandante di sezione mitraglieri, durante un combattimento, si prodigava efficacemente nel coadiuvare il proprio comandante di compagnia, incitando i suoi dipendenti alla lotta. Incurante del vivo fuoco avversario, si portava su posizione scoperta ma necessaria per meglio battere il nemico, che appostato sul fianco delle truppe attaccanti tentava ostacolare l'avanzata dei reparti. Esempio di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Mohamed Asciur, ascari (23399). — Accortosi che numerosi nemici, armati di mitragliatrice, erano riusciti ad avvicinarsi e minacciavano da presso la posizione, si lanciava per primo all'attacco trascinando con l'esempio i compagni, e affrontati i nemici decisamente li obbligava a ripiegare. — Lohita, 19 gennaio 1937-XV.

Mohamed Amdù, buluc basci. — Comandante mezza compagnia mitraglieri, durante un combattimento contro forze nemiche la guidava con perizia e slancio, contribuendo efficacemente all'inseguimento dell'avversario ed al felice esito dell'azione. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Osman Mohamud, ascari (23058). — Durante accanito combattimento contro nemici in forze soverchianti si lanciava fra i primi al contrattacco contribuendo efficacemente a volgere in fuga l'avversario. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Ussen Assanò, ascari (21595). — Partecipava volontariamente ad un'ardita pattuglia in zona fortemente insidiata dai nemici, assolvendo il suo compito con coraggio e sprezzo del pericolo e riportando utili notizie. — Gaughe, 18 gennaio 1937-XV.

Zebib Saleh, buluc basci (47764). — Graduato capace e coraggioso, durante un combattimento, era d'esempio ai suoi dipendenti per slancio ed ardire, lanciandosi, incurante del vivo fuoco avversario, all'attacco di munita posizione che raggiungeva fra i primi. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

Zeinù Mohamed, *muntaz*. — Comandante lo scaglione munizioni di una batteria indigeni, durante un combattimento con forze nemiche si prodigava infaticabilmente per assicurare il rifornimento munizioni alla propria batteria. Rimasti feriti alcuni serventi di un pezzo d'iniziativa si sostituiva ad essi contribuendo a mantenere l'efficace funzionamento del pezzo stesso. Esempio di abnegazione ed alto senso del dovere. — Goggetti, 20 febbraio 1937-XV.

(2861)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 1193.

Corresponsione di un soprassoldo ai militari addetti ai campi di fortuna in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, numero 2323, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1498, relativo all'ordinamento delle Forze aeree della Libia;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1598, che approva le norme riguardanti il personale dell'Aeronautica della Libia;

Visto il R. decreto 6 luglio 1939-XVII, n. 1403, concernente la corresponsione di un soprassoldo ai militari addetti alla custodia dei campi di fortuna in Libia;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al capo V del titolo I delle norme riguardanti il personale dell'Aeronautica della Libia, approvate con R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1598, è aggiunto il seguente art. 33-*bis*:

« Il Comando di aeronautica della Libia, può nella misura e nei modi da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica di intesa col Ministero delle finanze, autorizzare la corresponsione di speciali rimunerazioni ai sottufficiali e militari di truppa nazionali e libici delle Forze armate, incaricati di istruzioni o servizi speciali e straordinari che non rientrino nelle normali attribuzioni del grado o della carica da essi rivestita e pei quali non trovisi stabilito apposito compenso da altre disposizioni ».

Art. 2.

E' abrogato il R. decreto 6 luglio 1939-XVII, n. 1403.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1941-XX.
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 1194.

Nomina di una Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto che il conseguenza di operazioni militari i documenti contabili di taluni uffici postali, telegrafici e di posta militare sono andati parzialmente o totalmente distrutti o dispersi e che per ciò non è possibile osservare tutte le prescrizioni vigenti nel caso di domande di correspensione di indennità per perdita di oggetti postali, di pagamento di vaglia e di rimborso di somme depositate su libretti di risparmio, buoni fruttiferi e conti correnti;

Riconosciuta la necessità di affidare ad apposita Commissione il compito di dare le direttive e di vigilare la ricostruzione delle contabilità distrutte o disperse a causa della guerra e di avanzare proposta sulla corresponsione di indennità, pagamenti e rimborsi di cui all'alinea precedente;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1941-XIX è costituita in via temporanea, e per non oltre sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, presso il Ministero delle comunicazioni, Amministrazione delle poste e dei telegrafi, una Commissione con l'incarico:

a) di proporre le direttive e di vigilare la ricostruzione delle contabilità degli uffici postali, telegrafici e di posta militare, i cui documenti sono andati in parte o totalmente perduti o dispersi a causa della guerra;

b) di avanzare le proposte per la corresponsione di indennità per la perdita di oggetti postali, per il pagamento di vaglia e per rimborsi di somme depositate su libretti di risparmio, buoni fruttiferi e conti correnti, quando non sia stato possibile osservare tutte le prescrizioni vigenti e si tratti di operazioni eseguite o che avrebbero dovuto essere eseguite dagli uffici di cui alla lettera precedente.

La Commissione è competente nei riguardi degli uffici dipendenti sia dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del Regno, sia da quella dell'Africa italiana, sia dal Ministero della guerra, sia dal Ministero della marina.

Art. 2.

La Commissione è così formata:

Presidente:

un capo servizio principale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Membri:

il capo ragioniere e due capi servizio (anche se in pensione, ma richiamati in servizio) per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

un funzionario del ruolo postelegrafonico dell'Africa italiana di grado non inferiore al 7°, per il Ministero dell'Africa Italiana;

un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6° addetto ai servizi di posta militare per il Ministero della guerra;

un capitano di vascello, per il Ministero della marina;

un magistrato della Corte dei conti, da designarsi dal presidente dell'Istituto;

un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 7°, per il Ministero delle finanze;

Segretario:

un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore all'8°.

La Commissione è nominata dal Ministro per le comunicazioni, tenendo conto delle designazioni fatte dagli altri Ministeri, per i funzionari rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Il presidente ha facoltà di far intervenire nei lavori della Commissione altri funzionari dell'Amministrazione postelegrafica e del Ministero dell'Africa Italiana, specialmente competenti nelle questioni di volta in volta da risolvere.

Art. 4.

Ai componenti e al segretario della Commissione ed ai funzionari di cui all'art. 3 spettano gli emolumenti stabiliti rispettivamente ai capoversi 2° e 6° dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, con le deduzioni di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1941-XX.
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1941-XIX, n. **1195.**

Approvazione della convenzione per la concessione alla Società anonima « Esercizi del Sestriere » della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea Colle di Sestriere-Monte Fraiteve.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927-V, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930-IX, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931-IX, n. 526;
Sentita la Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 2 settembre 1941-XIX fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima « Esercizi del Sestriere » per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea Colle di Sestriere-Monte Fraiteve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1941-XX.
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. **1196.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocifisso e Santa Maria del Gonfalone, in Saltara (Pesaro).

N. 1196. R. decreto 20 settembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocifisso e Santa Maria del Gonfalone, in Saltara (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1941-XX

REGIO DECRETO 26 settembre 1941-XIX, n. **1197.**

Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 1197. R. decreto 26 settembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 50.000 da convertirsi in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal gr. uff. dott. ingegnere Francesco Mauro, in rappresentanza di un apposito Comitato promotore per le onoranze al dott. ing. Ernesto Besenzanica, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 30 dicembre 1940-XIX dal dott. Antonio Montiglio, direttore amministrativo del Regio politecnico di Milano, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del dott. ing. Ernesto Besenzanica e da conferirsi secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1941-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 novembre 1941-XX.

Divieto di pesca su un tratto del torrente Visone in provincia di Alessandria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visto l'art. 7 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca fluviale e lacuale;
Considerato che il torrente Visone, dalla confluenza del rio Castellammare fino alla sua confluenza con il fiume Bormida costituisce, per le sue particolari condizioni, luogo di rifugio e ripopolamento dei pesci;

Decreta:

Nel torrente Visone, dalla confluenza del rio Castellammare fino alla sua confluenza con il fiume Bormida, la pesca di qualunque specie di pesci e con qualsiasi rete o attrezzo è vietata.

Il prefetto di Alessandria, sentito il Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, farà apporre, dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, le tabelle indicanti tale divieto nei limiti della suddetta zona e negli altri punti che riterrà più opportuno.

I contravventori al presente decreto saranno puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.

Saranno, inoltre, applicate le disposizioni contenute nell'art. 38 del suddetto testo unico, modificate dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, e 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 364.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1941-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(4360)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della ditta Cesana Cesare, con sede a Venezia, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che la ditta Cesana Cesare, con sede in Venezia, sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 22 marzo 1941-XIX, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, per essere posta in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il parere del sequestratario;

Decreta:

La ditta Cesana Cesare, con sede a Venezia, già sottoposta a sequestro, è posta in liquidazione e ne è nominato liquidatore il dott. Mario Carmagnani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4364)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che è stato presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge il R. decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, concernente istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa.

(4402)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti ad accettare una eredità disposta in suo favore dal ten. col. Cesare Paghini.

Con R. decreto 20 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1941-XX, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta a suo favore dal ten. col. Cesare Paghini con testamento segreto in data 11 ottobre 1932-IX.

(4345)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 5 novembre 1941-XX - N. 221

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,13	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	76,925
Id. 3,50 % (1902)	74,35
Id. 3 % lordo	51,675
Id. 5 % (1935)	94,75
Redimibile 3,50 % (1934)	75,225
Id. 5 % (1936)	95,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,175
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,25
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97 —
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,975
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 811710 serie 2ª di L. 35, rilasciata il 24 febbraio 1939 dall'Esattoria di Concordia (Modena), per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guandalini Napoleone fu Sperindio, secondo l'art. 14 terreni del comune di Concordia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Guandalini Alfio di Napoleone.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa dalla Sezione di Regia tesoreria di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza sezie 1ª numero 266919 di L. 200, rilasciata il 29 aprile 1937 dalla Esattoria di Verzino, per il pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manfredi Salvatore di Giuseppe, secondo l'art. 34 del ruolo terreni del comune di Verzino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Manfredi Salvatore fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 847343 serie 3ª, rilasciata il 16 novembre 1938 dall'Esattoria di Palermo, per l'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pellegrino Rosa fu Gaetano, secondo l'art. 14480 fabbricati del comune di Palermo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Silvestri Enrico fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 62.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 906181 sezie 6ª di L. 700, rilasciata il 18 giugno 1940 dall'Esattoria di Montecompatri (Roma), per versamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciuffa Pio fu Eugenio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Montecompatri, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Ciuffa Pio fu Eugenio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 650616 di L. 1216,65, rilasciata il 24 agosto 1939 della Esattoria di Cagliari per il pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Salis Giovanni fu Francesco, secondo l'art. 250 del ruolo fabbricati del comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Salis Giovanni fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terra le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 140033 serie 1ª di L. 200, rilasciata il 2 giugno 1937 dall'Esattoria di Rivarolo Canavese (Torino), per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Perino Giovanna fu Antonio in Pecchenino Giuseppe, secondo l'art. 90 fabbricati del comune di Favria Oglianico, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare cooperativa anonina di Novara, sede di Torino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti del pagamento dell'ordinativo n. 304, cap. 416, dell'Intendenza di Torino per rimborso quota indebita.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 numeri 309955 e 310023 di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 24 ottobre 1937 e 3 gennaio 1938 dall'Esattoria comunale di S. Elia Fiumerapido, pel versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Picano Antonietta fu Carlo, secondo l'art. 18 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Iucci Cesare Benedetto fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale seria 9ª n. 361002 di L. 1300, rilasciata il 14 giugno 1940 dalla Esattoria di Napoli, per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Rosa di Villarosa Francesco di Luigi, secondo l'art. 654 del ruolo fabbricati del comune di Napoli, con designazione dello stesso denunziante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). **Avviso n. 67**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 135235 di L. 200, rilasciata il 23 febbraio 1940 dalla Esattoria di Vittorio Veneto, per il pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marino Giulio fu Paolo, secondo l'art. 23 del ruolo fabbricati del comune di Vittorio Veneto, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succ. di Vittorio Veneto.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 68.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 968234 serie 3ª di L. 66,65, rilasciata il 19 ottobre 1940 dall'Esattoria di Ripi (Frosinone), per versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Faustini Domenico fu Filippo, secondo l'art. 105 terreni del comune di Ripi, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Persichilli Vincenza di Domenico in Faustini.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 69.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numeri 948726 e 948757 serie 3ª, rilasciate rispettivamente il 28 e 30 giugno 1937 dall'Esattoria di Soriano del Cimino (Viterbo), per versamento della 2ª é 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cecchetti Antonia fu Raffaele, secondo l'art. 12 fabbricati nel comune di Soriano del Cimino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Cecchetti Antonia fu Raffaele.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Viterbo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 693419 serie 2ª di L. 150, rilasciata il 13 marzo 1937 dell'Esattoria di Ovada (Alessandria), per versamento 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nervi Vittoria fu Giovanni in Dolci, secondo l'art. 95 terreni del comune di Tagliolo Belforte, con delega per il ritiro dei titoli definitivi alla Cassa di risparmio di Torino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Alessandria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). **Avviso n. 71.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 578621 serie 7ª di L. 2835, rilasciata il 31 agosto 1940 dall'Esattoria di Sommatino (Caltanissetta) per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rampulla Vendra e C., secondo l'art. 7 fabbricati del comune di Sommatino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Di Mario Luigi fu Domenico, procuratore della ditta Rampulla Vendra e C.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 321953 serie 7ª di L. 100, rilasciata il 1º maggio 1940, dalla Esattoria di Bagnacavallo, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Santini Giuseppe e Giacomo di Luigi, secondo l'art. 91 del ruolo fabbricati del comune di Bagnacavallo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi al Credito Romagnolo, sede di Ravenna.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 841101 serie 8ª di L. 35, rilasciata in data 11 agosto 1939 dall'Esattoria di Bagnacavallo, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Valentini Giuseppe fu Domenico, secondo l'art. 83 del ruolo fabbricati del comune di Bagnacavallo (Ravenna), con delega per il ritiro dei titoli del prestito al Credito Romagnolo, sede di Ravenna.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 9ª numero 368690 di L. 70; serie 9ª n. 368710 di L. 66, rilasciate rispettivamente il 5 settembre 1939 ed il 30 ottobre 1939 dalla Esattoria di Nettuno, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1937, n. 1743, dovuta dalla ditta Innocenti Sisto e Pietrosanti Agata, secondo l'art. 42 del ruolo fabbricati del comune di Nettunia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Innocenti Sisto fu Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

(4327) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Determinazione del numero delle cattedre messe a concorso per l'insegnamento medio

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1939 con il quale furono indetti i concorsi esami di Stato per l'insegnamento medio;
Vista la circolare n. 1175/1.3.1 del 5 giugno 1940-XVIII con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone la sospensione di alcuni dei citati concorsi;
Visto il decreto del DUCE in data 19 ottobre 1940-XVIII contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno XIX;
Vista la circolare n. 9255/6797/4.2.1.3.1 del 4 marzo 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante i posti che devono essere riservati ai richiamati alle armi;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1941-XIX n. 25524/1306/3.9.11.1.3.1;

Decreta:

Il numero delle cattedre dei sottoindicati concorsi è stabilito come segue:

Classe	Concorsi	N. dei posti
—	—	—
E. IV	Meccanica e disegno professionale	3
E. VIII	Tecnologia e disegno professionale	3
J. I	Agronomia ed estimo	2
L. VI	Macchine marine e disegno	7
11	Scienze naturali, chimica e geografia	7

Art. 2.

A favore dei richiamati alle armi si riservano pertanto il seguente numero di cattedre pari alla metà, di quelle messe a concorso con il decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII, da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite:

Classe	Concorsi	N. dei posti
—	—	—
E. IV	Meccanica e disegno professionale	3
E. VIII	Tecnologia e disegno professionale	4
J. I	Agronomia ed estimo	2
L. VI	Macchine marine e disegno	7
11	Scienze naturali, chimica e geografia	7

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(4380)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole dipendenti dall'ordine superiore tecnico e di istitutore, istitutrice e di vice economo nei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i decreti Ministeriali 10 agosto 1941-XIX, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1941-XIX, n. 207, con i quali furono indetti i concorsi a posti del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza negli istituti e scuole dipendenti dall'ordine superiore tecnico, e i concorsi a posti di istitutore, istitutrice e vice economo nei convitti nazionali;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 1941-XIX n. 28017-1306-3-9-2/1.3.1.:

Decreta:

Articolo unico.

Il diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole dipendenti dall'ordine superiore tecnico (indetti con decreto Ministeriale 10 agosto 1941-XIX) e dei concorsi a posti di istitutore, istitutrice e di vice economo nei convitti nazionali (indetti con decreto Ministeriale 10 agosto 1941-XIX) è stabilito come segue:

15 gennaio 1942. Assistente nei Regi istituti tecnici industriali con specializzazione per elettrotecnici, prova scritta.
16 gennaio 1942. Assistente nei Regi istituti tecnici industriali con specializzazione per elettrotecnici, prova grafica.
17 gennaio 1942. Assistente nei Regi Istituti tecnici industriali con specializzazione per chimici, prova scritta.
18 gennaio 1942. Capofficina nei Regi istituti tecnici industriali con specializzazione per gli elettricisti, prova scritta.
19 gennaio 1942. Capofficina nei Regi istituti tecnici industriali con specializzazione per gli elettricisti, prova grafica.
20 gennaio 1942. Capofficina nei Regi istituti tecnici industriali con specializzazione per fucinatore e trattamenti termici, prova scritta.
21 gennaio 1942. Capofficina nei Regi istituti tecnici industriali con specializzazione per fucinatore e trattamenti termici, prova grafica.
22 gennaio 1942. Capofficina nei Regi istituti tecnici industriali con specializzazione per macchine utensili, prova scritta.
23 gennaio 1942. Capofficina nei Regi istituti tecnici industriali con specializzazione per macchine utensili, prova grafica.
24 gennaio 1942. Tecnico agrario nei Regi istituti tecnici agrari, prova scritta.
25 gennaio 1942. Tecnico agrario nei Regi istituti tecnici agrari, prova scritta.
26 gennaio 1942. Segretario economo nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie, prova scritta.
27 gennaio 1942. Segretario economo nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie, prova scritta.
28 gennaio 1942. Prefetto di disciplina nei Regi istituti tecnici agrari, prova scritta.
29 gennaio 1942. Censore di disciplina nei Regi istituti tecnici agrari, prova scritta.
30 gennaio 1942. Vice economo di 2ª classe nei convitti nazionali, prova scritta.
31 gennaio 1942. Istitutore e istitutrice nei convitti nazionali, prova scritta.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(4381)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato (branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra.
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1941-XIX e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti.
Vista l'autorizzazione data della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 19520/10/1.3.1 del 10 settembre 1941;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato (branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »).
Rimangono riservati cinque posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.
Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.
Al concorso stesso non possono partecipare le donne e da esso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti della Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) nel termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.
I candidati che risiedono all'estero potranno presentare nel termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dal termine stesso.
Ai candidati che dimostrino il loro richiamo alle armi e a quelli che risiedano nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo è concessa la facoltà di produrre in termine la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;
e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.
Il limite stesso è elevato poi a 39 anni:
a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimiliati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;
c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dello articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.
I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:
a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Sono altresì elevati:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.
La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;
2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;
4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;
5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;
6) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.
Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato dell'eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in segnito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) diploma oroginale o copia autentica notarile di laurea in scienze agrarie.

I candidati che abbiano conseguito tale diploma dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno anche esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del Regio decreto suddetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dall'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella G.I.L. od ai Gruppi universitari Fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice-segretario ove trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Sarà ritenuto valido il certificato predetto rilasciato dal vice-segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista;

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà loro assegnato dalla Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

11) fotografia di recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma o fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto; quello di cui al n. 1 di data posteriore al 10 marzo 1939.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Ammi-

nistrazioni dello Stato. Gli interessati dovranno, però, produrre una copia, munita di bollo da L. 8, del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far diferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del 1° capoverso del presente articolo.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salva la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico in prova nell'Amministrazione dei monopoli di Stato senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta come segue:

Presidente, un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 5°;

Membri, un professore di agronomia e un professore di chimica agraria della Regia università e due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°;

Segretario, un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e integrato dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 20 marzo 1940, n. 233.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 916,98 e l'assegno mensile temporaneo di guerra di L. 110 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari giusta le disposizioni in vigore, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio gli assegni mensili suddetti saranno ridotti alla metà.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PARTE PRIMA

Prova scritta:

1. — Botanica - Morfologia, anatomia delle piante.

Fisiologia della nutrizione, della procreazione e dell'accrescimento - Ereditarietà - Ibridismo - Genetica.

Sistematica delle piante.

Nozioni di patologia vegetale.

2. — Chimica agraria - Composizione della litosfera e dell'atmosfera - Disfacimento atmosferico delle rocce.

Formazione e proprietà del terreno agrario - Classificazione dei terreni. Fertilità - Statistica agraria - Teoria delle concimazioni - Concimi. Processo vitale - Rapporti fra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo della cellula vegetale - Funzione corofilliana. La Fotosintesi vegetale - Nutrizione del vegetale superiore - Circolazione e funzione fisiologica degli alimenti - Glicidi - Lipidi - Proteidi - Acidi vegetali - Colori e pigmenti - Vitamine e ormoni.

PARTE SECONDA

Prova scritta:

Agronomia - Apparecchiamento del terreno, diboscamento, dissodamento - Lavori profondi e frequenti - Debbio - Sovescio - Siderazione - Colture preparatrici - Tecnica della concimazione.
Sementa e seminazione - Moltiplicazione per gemma.
Governo delle piante - Raccolta e conservazione del prodotto.
Consociazione e successione delle piante.
Climatologia e metereologia agraria.
Irrigazione e fognature dei terreni - Drenagio - Dryfarming.
Rilevamenti dei terreni - Sistemi più comuni del rilevamento dei terreni.
Fabbricati rurali.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domanda di:
1) Istituzioni di Diritto civile;
2) Nozioni di Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: DI REVEL

(4383)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 27 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa; nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1941-XIX e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 19520-10-1.3.1 del 10 settembre 1941;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 27 posti di applicato tecnico (grado 3°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:
n. 8 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;
n. 19 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

Rimangono riservati 27 posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Al concorso stesso non possono partecipare le donne e da esso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli Uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) nel termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare nel termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dal termine stesso.

Ai candidati che dimostrino il loro richiamo alle armi e a quelli che risiedano nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo è concessa la facoltà di produrre in termine la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 18 anni e non oltrepassato i 26 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;
e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nello attuale conflitto.

Il limite stesso è elevato poi a 39 anni:
a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data ed entro il 31 luglio

1939-XVII, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, o per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla autorità marittima competente.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) diploma originale o copia autentica notarile di licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale, oppure la licenza di scuola tecnica, oppure la licenza d'istituto tecnico, corso inferiore. Sono ammessi i titoli di studio corrispondenti conseguiti a' termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dall'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persone straniere e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella G.I.L. od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice-segretario ove trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sarà ritenuto valido il certificato predetto rilasciato dal vice-segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica del Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà loro assegnato dalla Amministrazione, di avere ottenuto la iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto; quello di cui al n. 1, di data posteriore al 10 marzo 1939.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. Gli interessati dovranno, però, produrre una copia, munita di bollo da L. 8, del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permamente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del 1° capoverso del presente articolo.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salva la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico in prova nell'Amministrazione dei monopoli di Stato senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato o non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice da nominare con successivo decreto, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e integrato dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto 3 gennaio 1936, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 518,24 e l'assegno mensile temporaneo di guerra di L. 91,82 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari giusta le disposizioni in vigore, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio gli assegni mensili suddetti saranno ridotti alla metà.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio «Coltivazioni tabacchi», Manifatture e Magazzini tabacchi greggi o lavorati» è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA D'ESAME

PARTE PRIMA

Prova scritta.

Componimento in lingua italiana.

PARTE SECONDA

Prova scritta.

1. — Aritmetica compresa la regola del tre composto.
2. — Geometria elementare piana e solida.
3. — Formazione di un prospetto statistico.

Prova orale.

Sono oggetto della prova orale oltre alle materie di cui alla parte seconda delle prove scritte:

1) Diritti e doveri dell'impiegato;
2) Carta del Lavoro;
3) Nozioni elementari di chimica, di fisica, e di botanica;
4) Nozioni elementari di statistica.

Il Ministro: DI REVEL

(4384)

REGIA PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Veduto il proprio decreto n. 28904 in data 20 dicembre 1939 e successive modificazioni, col quale veniva bandito il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre del detto anno;

Veduto il successivo decreto n. 8717 in data 15 maggio 1941 col quale la signorina Daltorione Teresa fu Cesare, unica candidata, veniva ammessa al concorso di cui sopra;

Veduto il decreto 6 marzo 1941 del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2 aprile u. s., col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Veduti i verbali dei lavori della Commissione suindicata e riscontrata la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 23 e 55 e del regolamento pei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La signorina Daltorione Teresa fu Cesare, risultata unica idonea nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1936, è dichiarata vincitrice del concorso medesimo e viene assegnata alla sede di Rio Nell'Elba.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Rio Nell'Elba.

Livorno, addì 27 ottobre 1941-XIX

Il prefetto: BINNA

(4385)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto in data 14 agosto 1941, n. 17689, col quale veniva approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939;

Veduto l'altro decreto di pari data e numero col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Veduta la lettera in data 12 settembre 1941 con la quale il podestà di Olmeneta comunica che la ostetrica Vanelli Pia, designata per la nomina di quella condotta, ha dichiarato di rinunziare al posto;

Veduto il telegramma in data 22 ottobre 1941 col quale la ostetrica Varoli Rosa Maria, residente a Ghilarza (Cagliari), dichiara di rinunziare al concorso;

Ritenuto necessario di provvedere alla designazione di altre ostetriche per coprire le sedi vacanti;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dalle singole concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Veduti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — La ostetrica Ciatti Elvira di Giuseppe, residente a Pieve S. Giacomo, è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta del comune di Olmeneta in sostituzione della rinunziataria ostetrica Vanelli Pia;

2. — La ostetrica Galelli Elena di Ezechiele, residente a Cremona, via Trento e Trieste n. 48, è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta del comune di Casaletto Ceredano, in sostituzione della rinunziataria ostetrica Varoli Rosa Maria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 27 ottobre 1941-XIX

Il prefetto: CARINI

(4386)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.